

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CONFEDERAZIONE PASTICCERI ITALIANI (CON.PA.IT)

ARTICOLO 1

(DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE – RAPPRESENTANZA)

E' costituita l'Associazione Confederazione Pasticceri Italiani, per brevità denominata CON.PA.IT; essa è retta dal presente Statuto e, per quanto in esso non previsto, dalle vigenti norme in materia di Associazioni.

ARTICOLO 2

(NATURA, OGGETTO E SCOPI ASSOCIATIVI)

L'Associazione è apolitica e non persegue finalità di lucro.

Scopo dell'Ente è la promozione e la tutela della pasticceria artigianale italiana in ambito nazionale ed internazionale attraverso tutte le ritenute attività idonee allo scopo e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito vengono specificate:

- Organizzazione periodica, in tutto il territorio nazionale ed internazionale di gare a premio, manifestazioni, esibizioni, incontri, meeting e convegni tra gli operatori del settore per la propaganda della pasticceria artigianale nonché per lo scambio, la diffusione e l'aggiornamento delle conoscenze in materia di tecnica di lavorazione, criteri e metodi di organizzazione dei laboratori artigianali, agevolazione, perfezionamento ed introduzione di nuovi dei metodi di lavorazione.
- Coinvolgimento, a livello nazionale ed internazionale, degli operatori economici, politici e sociali per la promozione, la diffusione e la tutela della cultura, dell'arte, della tecnica e della tecnologia propria della pasticceria artigianale italiana;
- Creazione, conservazione, diffusione e costante aggiornamento di un

ricettario che raccolga le tradizioni pasticciere provenienti da tutto il territorio nazionale con specifico intento di valorizzare l'immagine dei prodotti di pasticceria artigianale ed offrire così tutela da tentativi di imitazione, di mistificazione e/o di falsificazione di detti prodotti.

- Coordinamento e promozione in ogni forma presso terzi di iniziative per l'aggiornamento, la formazione, lo sviluppo ed il miglioramento professionale degli operatori di categoria;
- Organizzazione, gestione e promozione, in proprio ovvero attraverso la cooperazione con strutture esterne di attività formative mirate alla formazione professionale, all'avviamento al lavoro dei giovani, degli immigrati, dei disoccupati e dei portatori di handicap; specificatamente a tale tipo di attività l'Associazione potrà interagire con tutte le organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed extranazionali ritenute idonee al raggiungimento degli obiettivi preposti attraverso procedure di outsourcing, accordi, convenzioni, intese, incarichi fiduciari ed ogni altro strumento contrattuale consentito.
- Coordinamento ed indirizzo degli associati atto a favorire un'uniforme strategia di produzione e di commercializzazione dei prodotti attraverso la creazione di centri di acquisto per l'ottenimento delle migliori condizioni economiche in fase di approvvigionamento e di uno o più pool di esperti specificatamente incaricati di valutare le nuove opportunità commerciali e di segnalarle a ciascun associato interessato;
- Creazione, gestione o patrocinio di istituti privati, riconosciuti e non, specificatamente dedicati alla formazione professionale e all'insegnamento teorico – pratico dell'arte pasticciere artigianale con conseguente creazione di

un albo nazionale, da sottoporre alle competenti autorità e, comunque, nelle
rispetto delle vigenti norme di legge;

- Promozione dell'imprenditoria femminile e giovanile nel settore dell'arte
pasticciera;
- Rappresentanza della categoria verso terzi, pubblici e/o privati, per
l'avanzamento di proposte comuni, la tutela dei diritti della categoria
genericamente intesa nonché specifici dei medesimi associati, dei consumatori
e/o di categorie complementari ed affini alla stessa, ai sensi di legge;
- Partecipazione diretta o indiretta, stabile, temporanea ovvero occasionale, in
commissioni, comitati, consorzi, cooperative, società ed enti aventi finalità
simili o comunque correlate con quelle dell'Associazione;
- Promozione della diffusione e commercializzazione di prodotti per l'arte
pasticciera;
- Gestione diretta o indiretta di uno o più punti di produzione e vendita di
prodotti pasticceri;
- Definizione e promozione di iniziative volte alla tutela dei prodotti artigianali
del settore della pasticceria e tutela dei prodotti, marchi, opere dell'ingegno e
intellettuale, nonché qualsivoglia altra opera, ai sensi di legge, preordinata a
evidenziare e tutelare l'originalità dei prodotti dell'arte pasticceria regionale e
nazionale;
- Servizi sindacali agli associati attraverso collaborazione con le associazioni di
categoria presenti sui territori di competenza o adesione diretta alle stesse.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà inoltre compiere tutte
le operazioni, mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite dall'ordinamento giuridico
italiano e non espressamente riservate a determinate categorie per le quali è previsto il

possesso di requisiti specifici.

ARTICOLO 3

(SEDI E ASSETTO)

La sede principale dell'Associazione è ubicata in _____, in via _____ n.____; eventuali sedi secondarie potranno essere istituite, sostituite o soppresse dal Presidente in carica nell'ambito del territorio nazionale.

Con delibera del consiglio direttivo potranno inoltre essere istituite e soppresse ulteriori sedi secondarie in tutto il territorio nazionale, come pure potranno essere individuate distinte sedi di diversa natura (operativa, amministrativa, legale) sulla base della collocazione geografica ritenuta maggiormente funzionale all'Associazione.

Oltre alle sedi, l'Associazione, al fine di rendere più capillare la propria presenza sul territorio può istituire Sezioni Regionali e Provinciali, con competenze circoscritte geograficamente alla zona di competenza. La costituzione di una Sezione Regionale può avvenire, su richiesta dei soggetti interessati e delibera motivata del Consiglio Direttivo, quando nella regione trovino stabile domicilio almeno trenta (30) associati, mentre per quanto concerne le Sezioni Provinciali detto numero minimo è ridotto a quindici (15). Le sezioni territoriali potranno essere anche di natura diversa alla compait purchè si riconoscano nel presente statuto

Nel corso della loro esistenza tali Sezioni avranno la facoltà di organizzare eventi a livello locale nonché dotarsi di autonomi piani esecutivi, il tutto nel pieno ed incondizionato rispetto del presente Statuto, dei principi generali dell'ente e dell'indirizzo associativo determinato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo, con delibera motivata ed inappellabile potrà in ogni momento deliberare lo scioglimento, l'accorpamento e la fusione di uno o più sezioni locali.

ARTICOLO 4

(RAPPRESENTANZA)

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente dell'Associazione eletto dal Consiglio Direttivo e munito dei poteri di cui al presente Statuto..

ARTICOLO 5

(PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI)

Il patrimonio dell'Associazione si compone di:

- versamenti iniziali fatti dai soci in sede di costituzione;
- quote associative ed eventuali contributi straordinari annualmente posti a carico degli associati;
- proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali ove consentite per legge, nonché da attività di propaganda e sponsorizzazione fatta in favore degli associati e/o di terzi;
- avanzi di gestione;
- lasciti, donazioni, legati, elargizioni e contributi a qualunque titolo e da qualunque soggetto erogati in favore dell'Associazione, ai sensi di legge;
- gli interessi attivi, le rendite e i frutti derivanti dall'investimento e dall'utilizzo dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- i ricavi derivanti dalla cessione a qualsiasi titolo, ovvero dallo sfruttamento economico dei beni mobili e/o immobili e/o diritti e/o facoltà nella titolarità dell'Associazione ai sensi di legge;
- le somme ed i beni di qualunque natura che, a qualsivoglia titolo o ragione, possono entrare nel patrimonio dell'Associazione.

I mezzi finanziari ed il patrimonio dell'Associazione sono destinati e vincolati alla realizzazione del fine associativo.

Nessun eventuale avanzo di gestione potrà essere distribuito agli associati né potrà

darsi luogo al rimborso di quanto versato a titolo di quota o contributo straordinario.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e i singoli associati, su richiesta scritta del Presidente, possono erogare prestiti infruttiferi in favore dell'ente, a fronte di comprovate esigenze associative.

ARTICOLO 6

(ASSOCIATI)

Possono diventare soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche e/o enti, italiani ed esteri, produttori di pasticceria e o di prodotti e servizi per pasticceria, titolari di laboratori di pasticceria artigianale e/o operanti in settori simili o affini o simpatizzanti del mondo della pasticceria, e degustatori.

Inoltre possono assumere lo status di socio i soggetti, pubblici o privati che a seguito della loro attività professionale, artigianale, produttiva, commerciale, sociale, culturale ed istituzionale abbiano conseguito obiettivi di rilievo che possano dare lustro e/o semplice utilità all'Associazione; le associazioni territoriali con qualsiasi denominazione purchè si riconoscano con il presente statuto ed abbia almeno il numero minimo degli iscritti di cui all'art. 3 del presente statuto

Nel caso di persone fisiche la qualità di Associato è strettamente personale e non trasmissibile, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 7

(QUALIFICA DI ASSOCIATO E REQUISITI)

La qualifica di associato si ottiene mediante apposita domanda di iscrizione che ciascun interessato o ciascuna associazione territoriale dovrà inoltrare per iscritto presso la sede sociale principale. Con la presentazione della domanda di ammissione l'associato dichiara, dopo aver preso conoscenza dello statuto e dei regolamenti dell'Associazione, di impegnarsi a condividere ed accettare gli orientamenti generali

dell'ente ed a partecipare attivamente alla sua vita ed al suo sviluppo.

ARTICOLO 8

(AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE)

L'ammissione di nuovi associati è deliberata, con giudizio inappellabile ed insindacabile, dal Consiglio Direttivo che parimenti delibera la sospensione ovvero la perdita della qualifica di associato a carico della persona che non sarà più in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, che si sarà resa responsabile di atti incompatibili con gli interessi e/o le deliberazioni dell'Associazione, che abbia tenuto condotte non conformi ai principi di trasparenza, correttezza e lealtà, che non abbia provveduto al versamento della quota d'iscrizione annuale ovvero del contributo straordinario entrambi deliberati dall'Assemblea dei soci delegati, che sia stata dichiarata insolvente, fallita ovvero sottoposta ad altre procedure concorsuali, o che sia stata condannata in via definitiva per fatti costituenti reato.

L'ingresso di un nuovo associato si perfeziona con l'iscrizione dei suoi dati nel libro soci tenuto dall'Associazione e comporta per questi l'immediato obbligo di versamento della quota annuale prevista, per intero e prescindendo dalla data di decorrenza dell'iscrizione.

Ogni associato ha diritto al recesso, previa dichiarazione da comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno solare in cui viene presentata la domanda, purché notificato almeno tre mesi prima della scadenza.

L'associato receduto, escluso o che comunque ha cessato di appartenere all'Associazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul Patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 9

(DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

Ciascun associato ha pari diritti, obblighi e poteri ed in particolare quello di esprimere il suo voto in assemblea, anche facendosi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Salvo che intervengano successive indicazioni per iscritto ciascun associato si presume domiciliato presso il luogo indicato nella richiesta di ammissione e trascritto sul libro soci.

Fermo quanto previsto nel presente atto, ogni associato è tenuto a concorrere alla promozione, pubblicizzazione e diffusione, anche nelle iniziative della propria attività imprenditoriale, della CON.PA.IT., nonché delle attività e finalità della stessa, anche esponendo, nella propria attività imprenditoriale, i segni distintivi dell'associazione.

ARTICOLO 10

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale dei soci;
- L'Assemblea dei soci delegati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e la Giunta di presidenza;
- Il collegio dei Probiviri;
- Il revisore;
- Il Tesoriere;
- Il segretario;

Tutte le cariche sociali, ove non venga espressamente stabilito il contrario all'atto della nomina, sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso.

Il Consiglio Direttivo tuttavia rimborsa le spese, debitamente documentate, sostenute dal Presidente, dagli Organi dell'Associazione, dai soci o da soggetti esterni, esclusivamente derivanti da specifici incarichi ad essi affidati, o per effetto di

successiva ratifica di atti da questi compiuti nell'interesse dell'Associazione.

Per tutte le cariche sopra esposte non sono previsti requisiti specifici ad eccezione di quanto successivamente indicato; ciascun soggetto non può rivestire nello stesso tempo due o più cariche contemporaneamente e, nel caso in cui dovesse trovarsi in detta condizione, egli dovrà optare per una sola carica comunicando per iscritto al Consiglio Direttivo la scelta operata.

Tutte le cariche sono rinnovabili senza alcun limite.

ARTICOLO 11

(L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI)

L'Assemblea generale dei soci è Ordinaria e Straordinaria e si compone di tutti gli Associati esistenti all'atto della convocazione e risultanti dal Libro Soci. Essa si riunisce previa convocazione del Presidente, da inoltrare a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata, telefax, e-mail e qualunque altro mezzo cartaceo o informatico atto a dimostrarne l'avvenuta ricezione, con preavviso di almeno otto (8) giorni. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il luogo e la data dell'assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. L'indirizzo, anche telematico o di fax presso cui dovranno essere inviate le convocazioni, dovrà essere corrispondente a quello riportato nella scheda di iscrizione e nel libro soci, eventualmente modificato e/o integrato per effetto di successive comunicazioni scritte fatte pervenire da ciascun interessato presso la sede sociale. Si ritiene valida la convocazione dell'Assemblea quando questa, alternativamente a quanto sopra descritta, viene operata mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione, anche per estratto, sull'apposito "Bollettino" dell'Associazione, con facoltà aggiuntiva di riportare l'avviso stesso sul sito internet ufficiale dell'Associazione, con preavviso di almeno quindici (15) giorni. E' prevista la

possibilità per uno, ovvero per tutti gli associati, di prendere parte all'Assemblea mediante collegamento televisivo, radiofonico o multimediale (ad es., videoconferenza) purché tale strumento risulti idoneo ad identificare i convenuti ed a permettere loro l'interscambio visivo e vocale con i restanti partecipanti. Nella ipotesi in cui gli argomenti oggetto della discussione assembleare lo consentano, è permesso altresì il voto mediante corrispondenza, attraverso la compilazione e la restituzione mediante invio presso la sede sociale, di schede prestampate, preventivamente approvate dall'Assemblea stessa, contenenti le deliberazioni da sottoporre alle decisioni dell'assemblea ed il corrispondente spazio per esprimere il proprio voto.

ARTICOLO 12

(CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI)

L'Assemblea generale ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare in ordine all'approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo nonché all'elezione dei soci costituenti l'Assemblea dei soci delegati. Altresì l'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o l'opportunità, ovvero gli pervenga apposita richiesta dalla maggioranza assoluta dei membri costituenti l'Assemblea dei Soci Delegati, il Consiglio Direttivo ovvero da tanti associati costituenti almeno un terzo di tutti i soci esistenti al momento di inoltrare la richiesta.

Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea generale dei soci, in composizione ordinaria, le deliberazioni in merito all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, elezione e revoca dei soci componenti l'Assemblea dei Soci Delegati.. Inoltre l'Assemblea generale dei soci delibera su tutti gli argomenti sottoposti al suo esame e non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea Generale dei

Soci in composizione Straordinaria. L'Assemblea generale dei soci, in composizione ordinaria, in prima convocazione risulta atta a deliberare quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno (1) degli associati esistenti alla data della deliberazione ed approva gli argomenti all'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In convocazioni successive alla prima, l'Assemblea ordinaria risulta validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza degli stessi. Ai fini del computo del quorum deliberativo non si tiene conto degli associati che per effetto di quanto successivamente esposto risultino privi del diritto di voto.

ARTICOLO 13

(ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI STRAORDINARIA)

L'Assemblea Generale dei Soci, in composizione Straordinaria, ha competenza esclusiva, salvo l'intervento dell'Autorità governativa ove richiesta, ai sensi di legge, sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo-Statuto, sul cambiamento dello scopo sociale, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del proprio patrimonio. Essa delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati in prima convocazione, mentre in successive convocazioni essa potrà deliberare con la presenza ed il voto favorevole della metà più uno degli associati.

ARTICOLO 14

(ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI – FUNZIONAMENTO)

L'Assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero da un Vice da questi designato in caso di assenza oppure da altro socio nominato dall'Assemblea. Nel corso dell'Assemblea viene

nominato un Segretario a cui è affidato il compito di redigere il verbale dell'Assemblea che, previa lettura ai presenti, viene trascritto sull'apposito registro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Ciascun associato può partecipare all'Assemblea in proprio ovvero delegando per iscritto un altro associato al quale in ogni caso non è concesso di ricevere più di quindici (10) deleghe per la medesima Assemblea. Gli Associati che, alla data dell'Assemblea non risultino in regola con il pagamento delle quote sociali possono prendere parte all'Assemblea, partecipare alla discussione ed esprimere il loro parere in merito agli argomenti all'ordine del giorno ma non hanno diritto di voto, nemmeno mediante delega, a meno che nelle 24 (ventiquattro) ore precedenti il consesso non provveda al pagamento integrale degli importi a tale titolo dovuti. Qualora nel corso di un'Assemblea si deliberi con il voto di uno o più soci non legittimati al voto, la deliberazione è nulla qualora il voto espresso da questi sia stato influente ai fini del risultato finale. La nullità può essere fatta valere dal Presidente, da ciascuno degli associati e da qualsiasi interessato, ai sensi di legge.

ARTICOLO 15

(ASSEMBLEA DEI SOCI DELEGATI)

L'Assemblea dei soci delegati è nominata dall'Assemblea Generale dei Soci con voto segreto, ed è composta da un numero variabile da 5 a 63 soci eletti su base regionale, che restano in carica per tre anni, fatta salva la possibilità di rielezione.

I componenti dell'Assemblea dei Soci Delegati sono eletti secondo i seguenti criteri:

- Ogni regione o gruppo con un numero di iscritti alla CON.PA.IT. da 10 (10) a 50 (cinquanta) è abilitata ad eleggere 1 (uno) socio delegato;
- Ogni regione o gruppo con un numero di iscritti alla CON.PA.IT. da 51 (cinquantuno) a 100 (cento) è abilitata ad eleggere 2 (due) soci delegati;
- Ogni regione o gruppo con un numero di iscritti alla CON.PA.IT. superiore a

100 (cento) è abilitata ad eleggere 3 (tre) soci delegati;

Hanno diritto di voto in ogni regione, e sono pertanto computati ai fini della determinazione del numero dei soci delegati eleggibili, i soci che siano regolarmente iscritti all'associazione e che risiedano o aderiscono nella regione abilitata ad esprimere i soci delegati da almeno un mese. Si applicano ai soci delegati le stesse cause di decadenza previste per i membri dell'Assemblea Generale dei Soci.

Se il numero degli iscritti per ogni singola regione non permette di raggiungere il numero minimo dei soci delegati (cinque), si ricorrerà ai risultati conseguiti su base regionale, con elezione diretta dei candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti su scala nazionale. Nell'ipotesi in cui le consultazioni su base regionale non consentano di completare il consesso minimo dei Componenti del Consiglio Delegato, il meccanismo dianzi descritto di nomina diretta sarà applicato per la copertura dei posti vacanti.

A parità di voti conseguiti tra i candidati alla carica di socio delegato, sarà eletto il candidato che vanti una maggiore anzianità associativa, essendo la sua data di iscrizione all'associazione anteriore a quella di altro candidato.

A parità di anzianità associativa sarà eletto il socio anagraficamente più anziano.

L'Assemblea dei Soci delegati nomina il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e, ove richiesto ai sensi di legge, il Collegio dei Revisori; determina la quota d'iscrizione annuale all'associazione e l'eventuale contributo straordinario a carico degli associati.

Essa delibera inoltre su tutte le questioni sottoposte alla sua attenzione dal Presidente e dal Consiglio Direttivo e che non siano espressamente riservate all'Assemblea Generale dei Soci in composizione ordinaria o straordinaria.

ARTICOLO 16

(IL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea dei soci delegati a maggioranza assoluta in prima convocazione e maggioranza semplice in seconda convocazione. È composto da un numero variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri prescelti tra gli associati; dura in carica tre anni, fatta salva la possibilità di rielezione dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione, vigila e coadiuva l'operato del medesimo, emana determinazioni, regolamenti, direttive e circolari attuative, d'intesa con il Presidente, e sempre con funzione integrativa e subordinata alle presenti norme statutarie e nel rispetto dell'indirizzo associativo determinato dal Presidente. Il tutto allo scopo di agevolare il miglior conseguimento dello scopo sociale nonché l'esercizio dei diritti e l'osservanza degli obblighi derivanti dall'appartenenza in qualità di associato alla Con.Pa.It. Approva la bozza di rendiconto da sottoporre all'Assemblea Generale dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ovvero, in caso di impedimento, da altro consigliere con preavviso di almeno cinque (5) giorni. Esso delibera con maggioranza dei componenti presenti e senza formalità di convocazione se totalitario, in merito all'ammissione, alla sospensione, all'esclusione e/o estromissione degli associati, in merito alla nomina del Collegio dei Revisori ed eventuali altri organi associativi costituiti, per specifiche esigenze e nel rispetto del presente atto. Esso altresì delibera sui criteri da adottare per l'assunzione ed il licenziamento e, più in generale, per la determinazione del regime di collaborazione del personale esterno, con ogni connessa determinazione, fatti salvi i poteri riconosciuti al Presidente a tal proposito. A tal riguardo, il Consiglio Direttivo ha facoltà, nel rispetto dei poteri esercitati autonomamente dal Presidente in detta materia, anche il potere di procedere alla nomina, alla revoca e alla determinazione del trattamento economico dei

professionisti esterni che collaborano a qualsiasi titolo con l'Associazione, nella sola ipotesi in cui i relativi incarichi eccedano la competenza esclusiva del Presidente e, comunque, d'intesa con quest'ultimo.

Nei termini di cui al presente atto, ciascun Consigliere ha l'obbligo di contribuire al coordinamento ed indirizzo dell'attività dell'Associazione, di partecipare alle riunioni del Consiglio quando convocato nonché di individuare e segnalare all'organo collegiale ogni e qualsiasi opportunità di crescita e sviluppo dell'Associazione. Ogni Consigliere inoltre dovrà agire sempre con la diligenza del mandatario, assicurare il massimo riserbo sui fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio del suo mandato e non agire in posizione di conflitto con gli obiettivi e le finalità dell'Associazione, segnalando preventivamente al Consiglio Direttivo l'insorgenza di dette circostanze e, per l'effetto, astenendosi dal partecipare a iniziative connotate dal succitato conflitto.

ARTICOLO 17

(IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE)

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo della stessa. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione, determina l'indirizzo dell'Associazione, convoca, scioglie e presiede le sedute assembleari nonché quelle del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i verbali assicurando l'esecutività delle deliberazioni ritualmente prese. Ha facoltà di istituire sedi secondarie nel territorio nazionale.

Il Presidente sorveglia, coordina e sovrintende la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, esercita, ai sensi del presente atto, i poteri di spesa, sottoscrive, ratificandoli, gli atti ed i documenti della stessa e rappresenta con firma singola la medesima Associazione verso i terzi. In caso di urgenza, al Presidente spetta il potere di adottare decisioni immediatamente esecutive anche senza interpellare il Consiglio Direttivo e fatta salva la successiva ratifica di questo. Al Presidente viene

demandato il potere di concludere sottoscrivendoli per conto dell'Associazione contratti anche per l'assunzione ed il riscatto di prestiti e mutui, il rilascio di garanzie reali, la compravendita e la locazione di beni mobili ed immobili, la prestazione o l'acquisizione di servizi professionali, l'assunzione o l'alienazione di partecipazioni, il tutto fino ad un valore massimo di euro 20.000,00 (ventimila/00cent.) per ciascuna operazione ed ai sensi di legge. Superato detto limite è richiesto uno specifico mandato del Consiglio Direttivo, anche sotto forma di successiva ratifica.

Il Consiglio Direttivo può eleggere, secondo gli stessi criteri validi per il Presidente, un Vice-Presidente, chiamato a svolgere funzioni vicariali del Presidente in caso di assenza, dimissioni, impedimento di quest'ultimo, nel rispetto dell'indirizzo associativo determinato dal Presidente e per il tempo strettamente necessario.

In mancanza di nomina o di immediata disponibilità del Vice-Presidente, il Presidente è sostituito, alle medesime condizioni previste per il Vice-Presidente, dal componente del Consiglio Direttivo che vanta, tra i colleghi del medesimo Consiglio, la maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione.

ARTICOLO 18

(LA GIUNTA DI PRESIDENZA)

La Giunta di Presidenza è organo facoltativo composto da un numero di 3 (tre) o 5 (cinque) membri nominati fiduciariamente dal Presidente e liberamente revocabili e/o sostituibili dal medesimo secondo le norme disciplinanti la revoca del mandato revocabile a titolo gratuito conferito nel solo interesse del mandante.

Il Presidente ha facoltà di istituire, sopprimere, modificare l'assetto della Giunta di Presidenza. La scelta della composizione della Giunta di Presidenza, nel numero di 3 (tre) o 5 (cinque) membri è rimessa al Presidente il quale, nel caso di istituzione, è chiamato al solo rispetto dei seguenti criteri:

- Qualora la Giunta sia costituita da 3 (tre) membri, almeno 2 (due) devono essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo;

- Qualora la Giunta sia costituita da 5 (cinque) membri, almeno 3 (tre) devono essere scelti tra i membri del Consiglio Direttivo, essendo gli altri liberamente scelti tra gli associati.

La Giunta di Presidenza contribuisce all'esecuzione delle determinazioni e deliberazioni del Presidente e, ove da questo richiesta per questioni associative, emana parere consultivo non vincolante.

La carica di componente della Giunta è onoraria e dà diritto al solo rimborso delle spese come previsto dal presente statuto per gli altri organi associativi. I componenti della Giunta di Presidenza durano in carica, salvo rinuncia o revoca da parte del Presidente, per tutta la durata dell'incarico di quest'ultimo e sono liberamente rieleggibili.

ARTICOLO 19

(IL SEGRETARIO GENERALE)

Il Segretario Generale è nominato dal Presidente e coadiuva il medesimo Presidente nell'esecuzione degli incarichi a questi demandati, controlla l'adempimento degli obblighi di redazione e compilazione dei rendiconti e altri atti e/o documenti contabili e fiscali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale dei Soci, aggiorna il libro soci e trascrive i verbali assembleari e i verbali degli altri organi associativi, avendo cura che gli stessi vengano sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea generale dei Soci, compila e trascrive i verbali del Consiglio Direttivo e sottoscrive, su incarico del Presidente i mandati di pagamento.

ARTICOLO 20

(IL TESORIERE)

Il tesoriere è responsabile nei confronti dell'Associazione e dei terzi delle somme dell'Associazione a qualunque titolo affidategli, pagate e/o riscosse.

Egli è tenuto a raccogliere e fascicolare in modo ordinato e corretto la documentazione contabile dell'Associazione, a redigere i rendiconti e altri atti e/o documenti contabili e fiscali, a norma di legge, ad aggiornare costantemente la contabilità e a rendicontarla con distinta indicazione di tutte le voci di entrata e di uscita offrendone pronto resoconto al Presidente, al Collegio dei Revisori ed a qualunque associato quando ve ne sia motivata richiesta.

Il Tesoriere provvede ad emettere e sottoscrivere i mandati di pagamento, mantiene ed aggiorna lo scadenziario degli incassi e dei pagamenti, sollecita le somme a credito non riscosse, vigila sul corretto utilizzo delle disponibilità finanziarie ed informa costantemente il Presidente circa lo stato finanziario dell'Associazione. Egli infine fa sì che tutte le somme disponibili o necessarie transitino esclusivamente attraverso i conti correnti e/o postali intestati all'Associazione, avendo cura di controllarne periodicamente i saldi e di segnalare al Presidente qualunque anomalia riscontrata.

ARTICOLO 21

(IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI)

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'assemblea dei soci delegati, si compone di tre (3) soci, persone fisiche, che vantino autorevolezza sotto il profilo personale e morale e che possano offrire parere consultivo agli organi associativi nel corso dell'espletamento del loro mandato ed offrire contributo all'amministrazione dello stesso secondo criteri di equità e giustizia. I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti dall'Assemblea dei Soci delegati. Il loro compito è quello di intervenire nel caso di divergenze interne all'Associazione circa l'applicazione dello statuto e delle altre determinazioni assunte a norma di questo, ovvero ammonire l'organo

amministrativo circa il pericolo, anche solo potenziale, di eventi dannosi e/o pregiudizievoli per l'immagine, l'esistenza e la crescita dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri collegialmente e mediante relazioni scritte esprime pareri circa la correttezza formale e sostanziale dell'operato degli organi associativi, circa l'opportunità di accettare, rigettare e sospendere l'iscrizione degli associati e l'interpretazione di norme su cui esistano divergenze interpretative. Il parere del Collegio riveste sempre natura consultiva e non vincolante, tranne che nella ipotesi in cui esso venga formalmente richiesto da un membro del Consiglio, da un Revisore ovvero da tanti soci che costituiscono il cinque per cento (5%) degli associati esistenti all'atto della richiesta.

ARTICOLO 22

(IL REVISORE)

Il Revisore è scelto tra gli iscritti al corrispondente Registro istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia. Il compito del revisore è quello di controllare ed attestare la correttezza formale e sostanziale degli adempimenti contabili, fiscali e tributari nonché di verificare la corrispondenza del rendiconto annuale alle risultanze contabili di competenza. Al Revisore è attribuito il potere-dovere di ispezionare, ogni qual volta ciò sia ritenuto opportuno, i libri ed i registri dell'Associazione, di segnalare per iscritto al Consiglio Direttivo ed al Presidente il mancato o incompleto adempimento di tutti gli obblighi di legge nonché di esprimere il proprio parere sulle operazioni che comportino rilevanti impegni finanziari per l'Associazione. Il Revisore infine redige, in occasione della presentazione del rendiconto, una relazione allegata allo stesso ed attestante la correttezza dei criteri adottati e la corrispondenza dello stesso a quanto registrato in corso d'esercizio. La presenza del revisore resta facoltativa fino a che l'Associazione non consegua, per due esercizi consecutivi, proventi per attività

commerciali superiori ad euro centoventicinquemila (125.00,00) per anno.

ARTICOLO 23

(ESERCIZI SOCIALI, RENDICONTO, UTILI E LIBRI SOCIALI DELL'ENTE)

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ciascun anno. Relativamente a ciascun esercizio sociale il Consiglio Direttivo è tenuto ad offrirne rendiconto agli associati, integrando eventualmente detto documento con una relazione qualora la stessa sia ritenuta atta ad esplicarne i contenuti ed offrire più agevole lettura di quanto ivi riportato.

Approvato il bilancio, esso dovrà essere trascritto su un apposito registro degli inventari, evidenziando l'avanzo (o il disavanzo) della gestione registrato ed indicandone la destinazione.

I risultati positivi d'esercizio (avanzi di gestione) saranno accantonati in una riserva del patrimonio ed esclusivamente utilizzati per gli scopi dell'Associazione; di converso i risultati negativi (disavanzi) andranno imputati a diretta decurtazione della riserva creatasi per effetto dei precedenti avanzi di gestione.

Laddove la riserva in questione dovesse risultare insufficiente ad accogliere il disavanzo ottenuto, il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, dovrà senza indugio fissare un contributo straordinario in capo a ciascun socio ad immediata copertura di tale disavanzo;

ARTICOLO 24

(LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI)

I Libri sociali obbligatori per l'Associazione sono costituiti da:

- Libro Soci;
- Libro degli inventari;
- Verbale delle delibere dell'Assemblea;

- Verbale delle delibere del Consiglio Direttivo;

Inoltre, laddove nominato, l'Associazione sarà tenuta ad istituire un Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori. Tutti i registri devono essere rilegati, anche a fogli mobili e numerati secondo le medesime disposizioni regolanti la vita delle società di capitali. Essi devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione, salvo la facoltà concessa al Presidente di trasferirli presso altra sede secondaria ovvero presso lo studio di un professionista all'uopo incaricato. Ciascun socio, previa richiesta scritta inoltrata al Presidente con preavviso almeno pari a cinque (5) giorni ha il diritto di ispezionare e consultare i libri dell'Associazione nonché ogni altro documento dell'Associazione e di ottenerne, a proprie spese, una copia.

ARTICOLO 25

(SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE)

Costituiscono cause di scioglimento dell'Associazione:

- Delibera dell'Assemblea generale dei soci in composizione straordinaria;
- Raggiungimento di tutti gli obiettivi e fini dell'associazione;
- Recesso, morte, fallimento, assoggettamento ad altre procedure concorsuali e perdita dei requisiti di tutti gli associati;
- Mancata approvazione del rendiconto per tre esercizi consecutivi;
- Prolungata inattività dell'Associazione per almeno 5, anni anche per carenza di risorse finanziarie;
- Disposizioni di legge;

Accertata o deliberata una delle cause di scioglimento sopra riportate, l'Assemblea deve approvare il rendiconto alla data di liquidazione provvedendo altresì alla nomina di un liquidatore a cui sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione finalizzati ad estinguere i debiti ed incassare i crediti esistenti alla data della messa

in liquidazione, a liquidare, attraverso l'alienazione a terzi, i beni mobili ed immobili, i diritti e quant'altro posseduto dall'Associazione suscettibile di autonoma valutazione economica, esso inoltre sarà tenuto ad esperire tutte le formalità di natura civilistica e fiscale richieste dall'incarico, come per legge.

Nella ipotesi in cui il patrimonio dell'Associazione dovesse risultare insufficiente per l'estinzione dei debiti, ciascun associato assume l'obbligo di dover concorrere in eguale misura per il ripianamento di detti debiti, previa richiesta che il Liquidatore dovrà inoltrare per iscritto.

Nella ipotesi in cui, dopo aver portato a termine tutte le formalità per la liquidazione, dovessero rendersi disponibili delle somme, queste saranno, ai sensi di legge, devoluti ad altra associazione o ente avente finalità istituzionali similari.

Terminata la procedura di liquidazione, il Liquidatore incaricato dovrà sottoporre un rendiconto del suo operato all'Assemblea la quale ne approverà eventualmente l'operato conferendogli, in di avvenuta approvazione, l'incarico di procedere alla cancellazione dell'Associazione.

ARTICOLO 26

NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile nonché alle Leggi di settore in materia di Associazioni.